

Deliberazione Giunta Regionale del 17 aprile 2001 n. 19-2783

“LL.RR. nn. 18/94 e 76/96, artt. 2 e 3 – albo regionale – approvazione dei requisiti e delle modalità per l’iscrizione, anche nella sezione A, delle cooperative della sezione B, che operino con disabili gravi e medio gravi”.

(B.U.R. n. 19 del 9 maggio 2001).

La legge 8.11.1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” ha dato riconoscimento giuridico alla cooperazione sociale, che opera con la finalità di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - trattino agricole industriali e commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”. (art. 1).

Con L.R. n. 18/94 modificata ed integrata con la L.R. n. 76/96, nel dare attuazione in Piemonte alla legge, è stato istituito l’albo regionale delle cooperative sociali, che ai sensi dell’art. 2 si articola nelle seguenti sezioni, corrispondenti alle previsioni della normativa nazionale:

- a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - trattino agricole industriali e commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all’articolo 8 della legge n. 381/91.

A fronte della suddetta articolazione dell’albo, in considerazione delle diverse caratterizzazioni concettuali dei due tipi di impresa, ogni cooperativa può essere iscritta in una sola sezione. Tale scelta ha tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella circolare in data 9.10.92 n. 116 emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che chiariva “...ciascuna cooperativa può operare nell’uno o nell’altro campo ma non in entrambi, per cui l’atto costitutivo e lo statuto debbono espressamente indicare in quale di essi la società intenda operare”.

Con deliberazione n. 311-37230 in data 26.07.94, la Giunta regionale ha stabilito i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’albo regionale.

Riconoscendo la complessità delle problematiche nonché l’evoluzione dei bisogni e degli stati di svantaggio, con circolare n. 153/96 in data 8.11.1996 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, contenente disposizioni relative all’interpretazione dell’art. 1 della Legge n. 381/91 che modificavano parzialmente le precedenti indicazioni fornite con la citata circolare n. 116/92 dal medesimo Dicastero, si dava indicazione di riconoscere l’esistenza di cooperative sociali che esercitano entrambe le attività riconducibili alla previsione dell’art. 1 della legge 381/91 lettere a) e b), “...alla condizione che:

1. la tipologia di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell’oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) risulti chiaramente indicato nello statuto sociale;
2. l’organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa”

Ai sensi della medesima circolare la verifica delle condizioni necessarie per queste cooperative sociali è demandata agli organi di vigilanza competenti.

Visto che l’esperienza ha evidenziato esservi nella Regione casi di cooperative iscritte nella sezione B, le quali, pur mantenendo come scopo prevalente l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, trovandosi ad operare con portatori di disabilità gravi e medio gravi, attuano una metodologia di intervento articolata e differenziata, in grado di valorizzare non solo l’apporto lavorativo anche limitato dei disabili, ma altresì percorsi mirati allo sviluppo dell’autonomia e delle capacità, per i quali non necessariamente è possibile prevedere uno sbocco lavorativo;

Considerato che la Giunta regionale con provvedimento n. 230-23699 in data 22.12.1997 nel definire gli standard organizzativo - gestionali dei servizi a favore delle persone disabili, in considerazione della necessità di offrire risposte personalizzate e mirate, ha indicato modelli diversificati per "...venire incontro alle difformi potenzialità del soggetto disabile...che implicano una progettualità dinamica riconducibile ad una gamma di opportunità di intervento la più ampia possibile".

Considerata la necessità di riconoscere e disciplinare per le predette cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale la possibilità di richiedere, qualora ne ricorrano le condizioni, l'iscrizione anche nella sezione A.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale della cooperazione sociale e la Competente Commissione consiliare, a voti unanimi, resi nelle forme di legge:

delibera

Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale, che abbiano come scopo prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, possono essere iscritte anche nella sezione A, risultando contemporaneamente iscritte in entrambe le sezioni, qualora siano verificabili, per ciascuna delle due sezioni, i requisiti definiti con D.G.R. 26/7/1994 n. 311-37230 e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'iscrizione nel registro prefettizio nella sezione cui direttamente afferisce l'attività svolta e nella sezione cooperative sociali sia b) sia a);
- il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e di tipo b);
- l'esistenza di una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi socio sanitari socio assistenziali ed educativi e l'organizzazione amministrativa consenta la chiara separazione della gestione di dette attività riscontrabile anche sul piano contabile;

Nelle ispezioni ordinarie previste dall'art. 2 del decreto legislativo 1577/1947, che per le cooperative sociali rivestono carattere annuale, i competenti organi danno atto del persistere delle predette condizioni.